



## Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 060/CSA/2022-2023

Registro procedimenti n. 066/CSA/2022-2023

### LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

#### III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Stefano Agamennone - Componente

Savio Picone - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

#### DECISIONE

sul reclamo numero 066/CSA/2022-2023, proposto dalla società Cjarlins Muzane A.S.D. arl,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 48 del 02.11.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.11.2022, il Dott. Savio Picone e uditi il calciatore Sergio Barlocco, il Sig. Francesco Gigliotti e l'Avv. Matteo Piccinin per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

#### RITENUTO IN FATTO

La Cjarlins Muzane A.S.D. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sergio Barlocco, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 48 del 2.11.2022), in relazione alla gara Cjarlins Muzane / Cartigliano del 30.10.2022.



Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 4 giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: *“Per essere, a fine gara, venuto a contatto testa a testa con un tifoso della squadra avversaria spintonandolo più volte con fare minaccioso”*.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la rideterminazione della sanzione inflitta.

Secondo la tesi della società reclamante, nel caso di specie, il Barlocco non avrebbe tenuto una condotta violenta nei confronti del tifoso (non identificato) della squadra avversaria; quest'ultimo, durante l'intera gara, avrebbe tenuto un atteggiamento provocatorio ed ingiurioso, offendendo i calciatori del Cjarlins Muzane; il Barlocco, a fine gara, si sarebbe avvicinato alla recinzione e, senza venire a contatto con il tifoso, lo avrebbe soltanto rimproverato per il comportamento irrispettoso; il confronto sarebbe durato pochi secondi, senza possibilità di contatto fisico, in considerazione dell'altezza della recinzione del campo di gioco.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 18 novembre 2022, la parte reclamante ha insistito per l'accoglimento della domanda.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

Nel merito, si legge nel referto di gara, su segnalazione dell'assistente Lembo, che *“(...) Al termine della gara, subito dopo il fischio dell'arbitro, il n. 1 Barlocco Sergio (...) veniva in contatto con un tifoso avversario, in quanto la recinzione attorno al terreno è molto bassa. Il portiere andava testa contro testa con il tifoso e lo spingeva più volte rivolgendosi in modo minaccioso”*.

Durante la discussione in camera di consiglio, la reclamante ha precisato che il tifoso protagonista dell'episodio qui controverso era un tesserato del Cartigliano, perché vestito con la tuta della squadra. Tale affermazione, peraltro dedotta per la prima volta in udienza, non è stata provata dalla reclamante, la quale neppure ha identificato la persona venuta a contatto con il Barlocco. D'altronde, è noto che molti tifosi sono soliti indossare le divise ufficiali delle rispettive squadre.



Nella specie, la condotta del Barlocco è connotata da violenza ed è riconducibile alla previsione dell'art. 38 C.G.S., secondo quanto chiarito dall'arbitro nel referto di gara, posto che il contatto testa a testa c'è stato.

Non ricorre la circostanza attenuante prevista dall'art. 13.1.a) C.G.S. (avere agito "*in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui*"), poiché la reazione del Barlocco è avvenuta al termine della partita, con l'evidente finalità di farsi giustizia delle ingiurie ricevute in precedenza. Non vi è, pertanto, l'immediatezza della reazione alla condotta ingiusta altrui.

Tuttavia, il descritto svolgimento dei fatti induce il Collegio a ritenere che, tutto considerato, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia eccessivamente afflittiva e possa e debba essere ridotta al minimo edittale previsto dall'art. 38 C.G.S.. La condotta del Barlocco, benché deprecabile, è stata pur sempre innescata dalle reiterate e disdicevoli provocazioni verbali del tifoso e, stando a quanto riferito dall'assistente dell'arbitro, non ha determinato alcun danno fisico apprezzabile, né ha provocato turbativa dell'ordine pubblico.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Cjarlins Muzane deve essere accolto e la sanzione irrogata ridotta a tre giornate effettive di gara.

**P.Q.M.**

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

L'ESTENSORE

Savio Picone

IL PRESIDENTE

Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce